



Regione Siciliana
Il Presidente

**Istruzioni applicative ed interpretative della Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del
25.03.2020**

In data 25 marzo 2020 è stata pubblicata la Ordinanza contingibile e urgente n.11 del Presidente della Regione Siciliana che, per i soli territori comunali di Agira, Salemi e Villafrati, ha previsto limitazioni più stringenti al fine di adottare misure contenitive del contagio.

Rispetto al detto provvedimento, sono pervenute istanze di chiarimento da parte delle Prefetture, nonché dalle imprese per la produzione e la distribuzione di prodotti alimentari, con sede nei territori interessati, ovvero in Comuni limitrofi. In particolare, avuto riguardo al contenuto dell'articolo 1, let. c, hanno posto il quesito in ordine alla possibilità di entrata e di uscita dai Comuni di Agira, Salemi e Villafrati per i lavoratori impiegati in imprese che producono o distribuiscono prodotti alimentari, e ciò in quanto la attività prestata da detti soggetti sarebbe di essenziale importanza per garantire il ciclo produttivo e distributivo.

In ragione delle superiori considerazioni si rende necessario fornire le seguenti interpretazioni e chiarimenti:

La produzione e la distribuzione dei prodotti alimentari, compresa la filiera per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie alle dette attività, deve essere considerato un servizio essenziale ed una attività di primaria importanza per tutto il territorio regionale e, in quanto tale, deve essere garantita anche durante lo stato di emergenza. Per detta ragione, il “transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale” deve essere consentito ai beni alimentari, nonché ai soggetti che sono assunti in imprese che producono o distribuiscono alimenti, le cui prestazioni sono indispensabili per non interrompere il ciclo produttivo e distributivo dei medesimi beni alimentari.

Riguardo alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, lett. c. della Ordinanza n.11, si ritiene opportuno precisare ulteriormente che:

- 1) “Le attività imprenditoriali non differibili in quanto commesse al ciclo biologico di piante” escludono tutte le attività per uso domestico e/o personale.
- 2) Il transito in entrata nei Comuni interessati è consentito “per la cura e l'allevamento degli animali” ai “domiciliati (anche di fatto)”, dovendosi quindi includere anche i soggetti provenienti da altri Comuni purché abbiano nei territori interessati animali da accudire.
- 3) Deve ritenersi sempre consentito il transito, in entrata ed in uscita, dai Comuni interessati di persone e/o beni per servizi essenziali.
- 4) Deve ritenersi sempre consentito il transito, in entrata ed in uscita, dai Comuni interessati per prestazioni sanitarie. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, è consentito il transito per il trattamento terapeutico e/o ogni prestazione sanitaria dei malati oncologici, in dialisi, cardiopatici, ecc.. Rimane, quindi, garantita la possibilità di circolazione delle persone residenti o domiciliate (anche di fatto) nei Comuni interessati per ragioni di salute non differibili.

Al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, ogni interpretazione della Ordinanza è rimessa, per competenza, alle Prefetture.

Il Presidente
MUSUMECI